

Breno
Borno
Cividate C.
Malegno
Niardo
Ossimo



UNIONE ANTICHI BORGHI di VALLE CAMONICA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Sessione ordinaria – Seduta pubblica in Prima

N. 12

del 01/10/2019

OGGETTO: Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato (art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019)

L'anno **duemiladiciannove**, addì **uno** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00**, presso la sala delle adunanze dell'Unione Antichi Borghi di Valle Camonica si riunisce l'organo consiliare.

Sono presenti:

1	Cristian Farise' – Sindaco di Ossimo	Presente
2	Marco Franzoni – Consigliere di Breno	Assente
3	Fabrizio Maggiori – Consigliere di Ossimo	Presente
4	Cirillo Ballardini – Sindaco di Cividate Camuno	Assente
5	Marco Troletti – Consigliere di Cividate Camuno	Presente
6	Valentina Damiola – Consigliere di Cividate Camuno	Presente
7	Betty Cominotti – Consigliere di Borno	Presente
8	Leone Galbardi – Consigliere di Borno	Presente
9	Giuseppe Venturelli – Consigliere di Borno	Presente
10	Alessandro Panteghini – Sindaco di Breno	Presente
11	Luca Salvetti – Consigliere di Breno	Presente
12	Vittorio Do' – Consigliere di Breno	Presente
13	Paolo Erba – Sindaco di Malegno	Presente
14	Ilenia Menolfi – Consigliere di Malegno	Presente
15	Elisa Capitanio – Consigliere di Malegno	Presente
16	Bortolo Bondioni – Consigliere di Niardo	Presente
17	Bernardo Turelli – Consigliere di Niardo	Presente
18	Fabio Antonio Giuseppe Mensi – Consigliere di Niardo	Presente
Totale		18

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e provvede alla redazione del presente verbale il segretario dott. Paolo Scelli.

Il Presidente dell'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica illustra l'argomento segnalando che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3); per le Unioni di Comuni si applica al riguardo la normativa applicabile al Comune di maggiori dimensioni.

Il Comune di maggiori dimensioni all'interno dell'Unione Antichi Borghi di Vallecamonica, Breno, è inferiore a 5000 abitanti.

Il Presidente conclude sostenendo quindi che l'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del Tuel, a partire dal bilancio consolidato 2018 in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Unione, non presenta una valenza informativa significativa.

Si ritiene, pertanto, di esonerare il Servizio Economico Finanziario dell'Unione da tale incombenza in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in difficoltà soprattutto i comuni di piccole dimensioni.

Detta facoltà, tuttavia, non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione del Presidente dell'Unione

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;^[L]_[SEP]
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

CONSIDERATO che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-*bis*, comma 3);

CONSIDERATO altresì che, per le Unioni di Comuni si applica al riguardo la normativa applicabile al Comune di maggiori dimensioni;

PRESO ATTO che il Comune di maggiori dimensioni dell'Unione, Breno, è inferiore a 5000 abitanti;

VISTA la nota IFEL pubblicata il 29 luglio, nella quale si chiarisce che *“il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che (...) abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.*

Il comma 3 dell'articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della CEP" per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta”, confermando che la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato decorre già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale;

VISTA la nota di ARCONET nella quale *“Si richiama preliminarmente l'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha corretto il comma 3 dell'articolo 233-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che gli enti locali, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono non predisporre il bilancio consolidato.*

Poiché l'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica ha più di 5.000 abitanti, come riferito nel quesito, si deve richiamare altresì l'articolo 1 comma 115 della legge 7 aprile 2014 n. 56 in quanto prevede che le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Pertanto per il combinato disposto delle norme sopra richiamate se l'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica risulta composta esclusivamente da comuni tutti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti può non predisporre il bilancio consolidato”;

RITENUTO che la contabilità finanziaria offra gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

RITENUTO dunque opportuno, anche in considerazione delle citate difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che *“è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione”*;

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 7, Astenuti e Contrari nessuno, espressi nelle forme di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

2) di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP

Infine, il Consiglio dell'Unione, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to *Cristian Farise'*

IL SEGRETARIO
F.to *dott. Paolo Scelli*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Breno, li 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Paolo Scelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, e art. 147bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267:

[X] esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

[] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Breno, li 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno *30/10/2019* all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Breno, li 30/10/2019

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

[] Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è diverrà esecutiva il.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Breno, li 30/10/2019

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.

Breno, 30/10/2019

Il Funzionario Incaricato
Elena Sacristani
